

Carpi, 15/01/2014

Comunicazione 01/2014

Oggetto: DIFFERIMENTO PER ABILITAZIONE ALLE MACCHINE AGRICOLE

L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 riguardante l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, ha incluso nel suo elenco anche alcune attrezzature di lavoro ampiamente utilizzate nel settore agricolo. L'impatto di tale accordo sul settore è stato "ridimensionato" dal successivo Decreto del Fare che, nella conversione in Legge, ha differito l'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, al **22 marzo 2015**.

Nel prorogare i termini il Decreto ha parlato appunto di macchine agricole e tale termine non è stato invece utilizzato nell'Accordo, per cui è stata necessaria una Circolare Ministeriale per fare chiarezza.

Oddio ... il titolo della Circolare con la sua lunghezza già basta a far capire lo standard della chiarezza ...

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 - Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti

Ad ogni buon conto riportiamo i chiarimenti applicativi di seguito.

Attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione

"Il differimento al 22 marzo 2015 dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole' è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1. dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale"

Riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 (riconoscimento della formazione progressa) dell'Accordo 22 febbraio 2012

"Limitatamente alle sole 'macchine agricole' sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015"

Possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'accordo 22 febbraio 2012

"L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017"

Termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell'accordo 22 febbraio 2012

"I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole 'macchine agricole' devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data".

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

Allegato: Circolare n. 45 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali